



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

Prot. n. 12156

Portoferraio 17 giugno 2020

N° 1979

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI IGIENE URBANA, PULIZIA E DECORO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di igiene urbana, pulizia e decoro per lo spostamento di un allevamento di animali in località Scotto nel Comune di Portoferraio su terreno censito al fg. 20 part. 1243.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art.50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge ed il comma 5 della citata disposizione prevede a sua volta ed in particolare che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

RITENUTO che gli allevamenti di animali (bovini, ovini, caprini, pollame e conigli) sono causa di emissioni maleodoranti, costituiscono potenziali focolai di insetti, zecche, parassiti e roditori e quindi possibile fonte di trasmissione e contagio di malattie infettive con seguente grave pregiudizio per l'igiene pubblica e per la salubrità del territorio;

CONSIDERATO che per poter attuare un programma di prevenzione, profilassi e lotta contro gli insetti e le infezioni da essi trasmessi, occorre adottare delle misure idonee affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi;

VISTO l'art. 57 del Regolamento Edilizio del Comune di Portoferraio che recita "...omissis... i recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni ...omissis..." e che "...omissis... i nuovi allevamenti devono comunque rispettare le seguenti distanze: per suini, ovini e caprini almeno 400 m dal perimetro delle zone edificabili e 200 m dalle abitazioni isolate più vicine; per i bovini e gli equini almeno 100 m dal perimetro delle zone edificabili e 50 m dalle abitazioni isolate più vicine; per gli allevamenti avicoli, cunicoli o assimilabili, almeno 200 m dal perimetro delle zone edificabili e 100 m dalle abitazioni isolate più vicine ...omissis...";

VISTO che dai rilievi e dai successivi accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale si evince che all'interno della particella 1243 fg. 20 di proprietà dei sigg. XXXXXX e sig.ra XXXXXX è stato realizzato, tramite la posa in opera di palizzata e rete metallica con nastro elettrificato di altezza 1,50 m circa un recinto dove al momento del controllo stazionavano n. 5 bovini; che la recinzione dista circa 35 m dall'abitazione censita al foglio 20 particella 1216 e circa 70 m dalla particella 390 classificata come area edificabile; che inoltre quota parte della particella interessata dallo stazionamento dei

COMUNE DI PORTOFERRAIO

bovini è anch'essa classificata come area edificabile AID e che pertanto la recinzione ove stazionano i bovini non è conforme a quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento Edilizio vigente.

VISTA la necessità di provvedere in merito alla tutela della salute, dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

VISTO l'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1034 n. 1265 che recita "I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno".

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 "T.U. Ambiente" che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO il Regolamento Edilizio vigente del Comune di Portoferraio;

CONSIDERATO che, in data 13.01.2020, la Polizia Municipale del Comune di Portoferraio effettuava un sopralluogo nell'area sita in Portoferraio al fg. 20 part. 1243 di proprietà dei sigg. XXXXXX e sig.ra XXXXXX e che dalla seguente Relazione di Servizio prot. 1390 del 14.01.2020 si evince che il luogo dove stazionano i bovini non è conforme a quanto previsto dall'art. 57 del vigente Regolamento Edilizio;

VISTA la relazione tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico comunale prot. 10791 del 29.05.2020 inerente il rispetto del Regolamento Edilizio vigente a seguito di realizzazione di recinto per lo stazionamento di bovini in località Scotto nel Comune di Portoferraio (LI);

CONSIDERATO che permanendo l'attuale situazione, ciò aggrava il rischio per la salute pubblica;

VISTO l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **entro venti giorni (20 gg.)** dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sigg. XXXXXX e XXXXXX proprietari del terreno censito al fg. 20 part. 1243 del Comune di Portoferraio all'interno del quale è stato realizzato, tramite la posa in opera di palizzata e rete metallica con nastro elettrificato di altezza 1,50 m circa un recinto dove al momento del controllo del Corpo di Polizia Municipale stazionavano n. 5 bovini risultato non conforme a quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento Edilizio vigente, la rimozione di suddetto recinto e lo spostamento dei bovini a distanza di almeno 100 m dal perimetro delle zone edificabili e 50 m dalle abitazioni isolate più vicine.

DISPONE

- che nel caso di inottemperanza da parte delle persone obbligate si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza con recupero delle spese con le modalità di cui al R.D. 14/04/1910 n° 639;
- che il Dirigente della Polizia Municipale di Portoferraio è incaricato al controllo dell'esecuzione dell'Atto;
- che l'Ordinanza venga immediatamente notificata alle persone interessate;
- che copia dell'Ordinanza venga inoltre trasmessa per gli adempimenti di rispettiva competenza all'Albo Pretorio, al Corpo di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri Forestali di Portoferraio.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Portoferraio, 17 giugno 2020

IL SINDACO
F.to (sig. Angelo Zini)